



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2020, integrato da triplici motivi aggiunti, proposto da Codacons – sede di Lecce, in persona del legale rappresentante p. t., nonché da Piero Mongelli e Luisa Carpentieri, in proprio e nella qualità di genitori dei minori Alessandro Mongelli e Chiara Mongelli, inoltre da Pietro Raoul Demma e Daniela Maria Rosaria Pepe, in proprio e nella qualità di genitori dei minori Alessandro Demma, Paola Demma e Vittoria Demma, infine da Pierluigi Bosco e Marianna Fusillo, in proprio e nella qualità di genitori dei minori Giulia Bosco e Federico Bosco, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Luisa Carpentieri, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Fornelli e Rossana Lanza, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;

e con l'intervento di

Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati, Associazione Difesa dei Diritti, Associazione Europea ed Extraeuropea Operatori Specializzati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Pepe e Federico Pellegrino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Paola Bruno, Giacomo Gargano, Daniela Cazzato, Anna De Vincentis, Stefania Leo, Paola Melucci, Marina Manuela Musolino, Gianfranca Parisi, Emilia Mignini e Anna Chiara Vimborsati, *ad opponendum*, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione delle idonee misure cautelari anche inaudita altera parte

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia; 2) ove occorra, la nota n. 2547/sp del 29 ottobre 2020 inviata dal Presidente della Regione all'Ufficio Scolastico Regionale, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in data 11.01.2021, per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari, anche inaudita altera parte, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1 del 05.01.2021 con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale ad eccezione dei servizi per l'infanzia, nonché a dell'Ordinanza n. 444 del 04.12.2020 e, ove occorra, della Ordinanza n. 413 del

06.11.2020 ivi richiamata, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ancorché non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/2/2021, per l'annullamento previa adozione delle idonee misure cautelari, anche inaudita altera parte, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021, nonché, per quanto di ragione ed ove occorra, dell'Ordinanza n. 14 del 16.01.2021, dell'Ordinanza n. 21 del 22.01.2021 e dell'Ordinanza n. 41 del 04.02.2021, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi ivi compresi quelli già impugnati, e/o di quelli consequenziali, ancorché non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 25/2/2021, per l'annullamento, previa sospensione anche monocratica, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 58 del 23.02.2021;

Visti il ricorso, i triplici motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con i terzi motivi aggiunti del 25.2.2021;

Considerato che:

con la nuova ordinanza n. 58/2021 - adottata a seguito della sospensiva monocratica concessa da questo T.a.r. col decreto presidenziale n. 73/2021 sulla precedente ordinanza regionale n. 56/2021 - il Presidente della Regione Puglia ha così statuito:

a) ha meglio specificato i presupposti motivazionali del proprio atto attraverso la pubblicazione della relazione istruttoria redatta dal competente Dipartimento della Salute, a seguito dello specifico monitoraggio settimanale della situazione dei contagi scolastici; b) ha ribadito che l'ordinanza ha lo scopo di permettere la vaccinazione del personale scolastico con il vaccino AstraZeneca ed ha indicato, questa volta, un cronoprogramma delle operazioni di vaccinazione; c) ha in parte rimosso il tetto massimo del 50 per cento che in precedenza vietava alle Istituzioni scolastiche di ammettere alla didattica in presenza una percentuale di alunni e studenti superiore al 50 per cento dell'intera popolazione scolastica; d) ha,

comunque, ripristinato al 100 per cento l'accesso a domanda alla didattica in presenza nelle scuole dell'infanzia ed elementari (che sono quelle dove si registra la maggiore difficoltà verso la didattica digitale a distanza); viceversa, la soglia del 50 per cento per le scuole secondarie si discosta da quella nazionale del 75 per cento, ma sembra comunque adeguata a soddisfare la prevedibile richiesta delle famiglie dei minori adolescenti;

Considerato inoltre che:

la nuova ordinanza regionale recepisce, in discreta misura, le indicazioni del precedente decreto presidenziale n. 73/2021 di questo T.a.r., rendendo, dunque, in parte operativa la tutela che quel decreto ha inteso accordare; d'altro canto, il decreto cautelare presidenziale del T.a.r. non forma giudicato, sicché non può chiedersi di esso una pedissequa ottemperanza;

l'art. 1, comma 16, del D.L. n. 33/2020 consente alle Regioni di introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo nazionale, a condizione che tali misure siano provvisorie e ben motivate;

inoltre, l'art. 2, comma 5, e l'art. 3, comma 5, del D.P.C.M. 14.1.2021 (pubblicato sulla G.U. il 15.1.2021), nel fissare le misure preventive per le Regioni a medio e alto rischio, fanno salve le diverse e più rigorose misure disposte a livello territoriale;

la recente pronuncia della Corte costituzionale del 24.2.2021 non esclude la competenza amministrativa della Regione nella materia delle misure di prevenzione e contrasto alla pandemia, bensì soltanto la competenza legislativa regionale nella materia della profilassi internazionale (di esclusiva spettanza dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera q, Cost.);

in conclusione, premesso che è reale l'esigenza di prevenire il contagio pandemico nelle scuole, la questione centrale delle scelte regionali sulla scuola può essere così semplificata: ai bambini e ai minori bisognosi di sostegno non si può chiedere di restare soli a casa a praticare la didattica digitale a distanza, viceversa tale sacrificio, sia pure in certa misura, può essere chiesto agli adolescenti; senonché,

la scelta – in ultima istanza - deve essere consentita alle famiglie dei minori e da ciò consegue che i dirigenti scolastici devono oltremodo argomentare e motivare l'eventuale diniego della didattica in presenza a chi ne faccia richiesta, consapevoli che un diniego immotivato potrebbe dar luogo a ulteriori contenziosi e, persino, a danni risarcibili;

Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti della misura cautelare interinale;

P.Q.M.

RESPINGE la domanda cautelare interinale proposta dai ricorrenti con i motivi aggiunti del 25.2.2021.

Conferma la trattazione collegiale per la camera di consiglio del 17 marzo 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso, il giorno 25 febbraio 2021.

Il Presidente
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.